

CRISI D'IMPRESA

“Default”: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021

di **Giuseppe Rodighiero**

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È operante dal **1° gennaio 2021** la nuova definizione di **“default”** alla quale le banche dovranno attenersi ai fini della classificazione del proprio portafoglio creditizio.

L'importanza di detta definizione è riconducibile al fatto che essa **determina il discrimine tra esposizioni creditizie delle banche verso controparti debitorie cc.dd. “non performing” (crediti deteriorati) e quelle “performing” (in bonis)**, con conseguenti diversi accantonamenti per rettifiche di valore nette per il deterioramento dei crediti alla voce 130 del conto economico dell'ente affidante, a copertura delle perdite attese dal proprio *banking book* (cfr. principio contabile Ifrs 9, “Strumenti finanziari”, aggiornato al Regolamento Ue 2018/498 della Commissione del 22 marzo 2018).

La normativa precedente

Come prima, anche successivamente all'entrata in vigore della nuova definizione di **default**, parlare di credito **“non performing”** significa fare riferimento alle esposizioni creditizie delle banche verso controparti debitorie che, **entro un anno, possono passare allo stato di “default”** (cfr. articolo 4, comma 1, nr. 54), così come definito dall'**articolo 178, comma 1, Regolamento Ue 575/2013**, ovvero quando (alternativamente o congiuntamente):

- 1) vi è un **rilevante sconfinamento persistente da almeno 90 giorni** (*past-due*);
- 2) l'ente affidante in maniera soggettiva ritiene **improbabile** che il debitore possa adempiere pienamente alle proprie obbligazioni alla scadenza pattuita.

Le esposizioni debitorie con **sconfinamenti persistenti**, denominate “**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**” (cfr. **Banca d'Italia, circolare 272/2008**, Fascicolo “Matrice dei conti”, 13° aggiornamento del 23 dicembre 2020), ove la morosità sopra la soglia di materialità (fino al 2020 prevista al 5%) rispetto all'esposizione debitoria complessiva perdura da almeno 90 giorni consecutivi, vengono classificate automaticamente dalle banche tra le esposizioni “*non performing*”.

In tale circostanza, circa l'ammontare della morosità in questione, occorre evidenziare che il Regolamento delegato Ue 171/2018 **non prevede la possibilità di compensazione tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti e i margini disponibili** verso il medesimo debitore.

Diversamente, le “**Inadempienze probabili**” o “*Unlikely to pay exposure*” (in breve U.T.P.), che rappresentano l'altra categoria dei crediti “*non performing*” assieme alle “**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**” ed alle “sofferenze”, sono considerate tali sulla base di una **valutazione soggettiva** da parte dell'ente affidante circa la presenza di elementi che implicano una **situazione di probabile inadempimento del debitore**, quindi una situazione di “*default*”.

I “past-due” dal 1° gennaio 2021

Per le “**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**” la soglia di rilevanza relativa del 5%, che identificava fino al 31 dicembre 2020 la rilevanza di un'obbligazione in arretrato, ora **diminuisce all'1%** (cfr. § 4, cap. 3, parte 2°, sezione III, circolare Banca d'Italia 285/2013, aggiornata al 22.09.2020).

Altresì, le nuove regole europee hanno introdotto una **soglia di rilevanza assoluta di euro 100,00 ed euro 500,00**, rispettivamente per i debitori con esposizioni cc.dd. “**al dettaglio**” o “*retail*” e per quelle esposizioni verso gli **altri debitori** (cfr. **articolo 1, comma 2 ed articolo 2, comma 1, Regolamento delegato Ue 171/2018**).

Al riguardo, si rileva che **da gennaio non vi è più la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore** (cfr. **articolo 1, comma 3, Regolamento delegato Ue 171/2018**).

Questo significa che ora, per esempio, con **rate in mora di un mutuo** (per esempio per complessivi euro 3.000,00) ed un **fido di cassa** acceso al medesimo debitore con disponibilità per lo stesso importo, **non vi può essere compensazione** tra morosità di euro 3.000,00 e margine disponibile di euro 3.000,00 ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza.

Sono considerati “**al dettaglio**” le persone fisiche, i liberi professionisti, le Pmi con un'esposizione verso le banche del gruppo cui appartiene l'ente affidante inferiore ad **euro 1.000.000** (cfr. § 8, cap. 1, parte 1°, sezione III, circolare Banca d'Italia 263/2006).

Circa le esposizioni al dettaglio, risulta opportuno evidenziare che dal **1° gennaio 2021** la

banca ha facoltà di scegliere tra **due approcci**, quello “**per debitore**” e quello “**per transazione**”, in corrispondenza dei quali vi è un **diverso computo delle soglie di rilevanza assoluta e relativa**, ovvero, rispettivamente, in relazione alla **totalità degli obblighi del debitore verso la banca** oppure con riferimento alla singola linea di credito (cfr. **articolo 1, comma 1, Regolamento Ue 575/2013**).

Fino al 2020, invece, per l'**approccio “per transazione”**, rispetto a quello “per debitore”, **non esisteva alcuna soglia per la valutazione** della rilevanza delle obbligazioni creditizie.

Quindi, con l'**approccio “per debitore”**, se un singolo rapporto (di conto corrente, di mutuo, altro) si considera in “*default*”, automaticamente diventa tale la totalità dei rapporti del debitore con la banca.

D'altra parte, con l'**approccio “per transazione”** l'accertato “*default*” afferisce soltanto alla **singola linea di credito** e non a tutte le esposizioni del debitore verso la banca.

Per quanto riguarda il **conteggio dei giorni di scaduto e/o sconfinamento** per far scattare lo stato di “*default*”, rispetto a quanto previsto precedentemente, dal 1° gennaio 2021 il **conteggio dei 90 giorni** consecutivi di scaduto/sconfinamento che ha superato la soglia di rilevanza **parte dal giorno successivo** a quello di superamento di detta soglia, e non più dal giorno successivo a quello dell'inadempimento (cfr. **articolo 1, comma 5 ed articolo 2, comma 4, Regolamento delegato Ue 171/2018**).

Oltre a quanto sopra, la *European Banking Authority*, nei § 16 – 20 degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'**articolo 178, Regolamento Ue 575/2013** (EBA/GL/2016/07), chiarisce che se l'esposizione debitoria è stata oggetto di modifica, sospensione, dilazione, il conteggio dell'arretrato si deve basare sul **nuovo piano rimodulato**.

Altresì, le stesse linee guida dell'E.B.A. sulla definizione di “*default*” sottolineano che vi è sospensione del conteggio dei giorni in arretrato in presenza di una **sospensione del pagamento ex lege**, oppure qualora vi siano **controversie sul rimborso del debito**. Con operazioni societarie straordinarie, invece, il conteggio dei giorni decorre dalla data di mutamento del titolare dell'obbligazione.

L'improbabile adempimento

Le linee guida dell'Eba (EBA/GL/2016/07) specificano degli **elementi** considerati **indicativi “dell'improbabile adempimento”** di cui all'**articolo 178, comma 1, lettera a), Regolamento Ue 575/2013**, il quale identifica, in alternativa al criterio del *past-due*, lo stato di “*default*” del debitore.

In particolare, al § 5 del documento in parola vengono identificati come **indicatori di “improbabile adempimento”** l'appostazione, da parte della banca, a **sofferenza** o ad

inadempienza probabile (U.T.P.) del debitore, la **svalutazione del credito** nel conto economico della banca *“come risultato di un significativo scadimento del merito creditizio”*, la **presentazione di istanza di fallimento** (o l'avvio di altra procedura analoga) da parte dell'ente affidante, del debitore o di altri soggetti interessati.

Parimenti, sono **indicatori di improbabile adempimento** la **cessione** del credito da parte dell'istituto affidante (correlata al rischio di credito e non ad altra motivazione) alla quale consegue una **perdita significativa**. Detta significatività si verifica al **superamento della soglia del 5% del seguente rapporto**:

(importo credito ceduto – prezzo di vendita dell'obbligazione) / importo del credito ceduto.

Infine, un ulteriore elemento da considerare come indicativo dell'**improbabile adempimento** afferisce a quei debitori interessati da **modifiche delle condizioni contrattuali del proprio debito o da rifinanziamenti che rivelano situazioni di effettiva difficoltà finanziaria**.

Queste misure di concessione vengono definite dagli **standard tecnici** pubblicati dalla *European Banking Authority* (E.B.A.), adottati da parte della Commissione europea il 9 gennaio 2016, come *“forbearance measures”* (cfr. *European Banking Authority, “EBA Final draft Implementing Technical Standards”, 27 luglio 2014*).

Trattasi di **misure di concessione accordate dalle banche ai debitori in difficoltà finanziaria** aventi tra i possibili obiettivi anche quello *“di evitare il passaggio a deteriorate delle esposizioni in bonis e dovrebbero essere sempre finalizzate a riportare l'esposizione in una **situazione di rimborso sostenibile**”* (cfr. Banca Centrale Europea, *“Linee guida per le banche sui crediti deteriorati”*, marzo 2017 cap. 4, §. 4.1).

In questi casi, si parla di **improbabile adempimento**, quindi di **debitore in stato di “default”**, qualora le *“misure di concessione implicino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria”* che superi un valore dell'1% (cfr. § 49 – 52, linee guida dell'E.B.A. (EBA/GL/2016/07)).

Formalmente: $(NPV_0 - NPV_1) / NPV_0$

con NPV_0 e NPV_1 che rappresentano, rispettivamente, il **valore attuale netto dei flussi di cassa** prima e dopo la misura di concessione (*“forbearance measures”*).

Criteri di uscita dallo stato di “default”

Sempre le linee guida dell'Eba (EBA/GL/2016/07) specificano i **criteri minimali di uscita dallo stato di “default”, differentemente dalla normativa previgente** che non stabiliva alcun specifico criterio per l'uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate.

In tal senso, il § 71 delle citate linee guida chiarisce che **le esposizioni creditizie deteriorate rimangono tali per almeno 3 mesi** (*"cure period"*), passati i quali, **se il debitore regolarizza la morosità**, oppure se riporta l'esposizione sotto almeno una delle soglie di rilevanza, e la banca affidante constata l'effettivo e permanente miglioramento della qualità del credito, l'ente affidante può riportare il debitore ad uno stato di *"non default"*.

Segnalazione nella Centrale dei Rischi

L'adozione della nuova definizione di "default" non muta l'attuale segnalazione nella Centrale dei Rischi degli inadempimenti persistenti (*rectius* di quelli caratterizzati da uno sconfinamento maggiore di almeno 90 giorni, il cui conteggio parte sempre dal giorno successivo a quello di inadempimento).

Circa la **segnalazione a sofferenza**, invece, pur confermando il **non automatismo tra stato di "default" ed appostazione a sofferenza**, dal 1° gennaio 2021 si dovrà applicare la **segnalazione di sofferenza uniformemente all'interno di un gruppo bancario**, parlando quindi di **"sofferenza di gruppo"**, in quanto *"gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni - positive e negative - a disposizione del gruppo stesso"* (cfr. Banca d'Italia, *"Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi"*, approfondimento del 28/12/2020).